

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Istituzione dell'Ente sociale italiano della navigazione. C. 2863 Moffa (<i>Esame e rinvio</i>) ...	98
Interventi in materia di ammortizzatori sociali e tutela di determinate categorie di lavoratori. C. 2100 Damiano, C. 2157 Miglioli, C. 2158 Miglioli, C. 2452 Bellanova, C. 2890 Letta, C. 3102 Donadi (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	101

SEDE CONSULTIVA:

Legge comunitaria 2009. C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	104
<i>ERRATA CORRIGE</i>	105

SEDE REFERENTE

Giovedì 11 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 12.25.

Istituzione dell'Ente sociale italiano della navigazione.

C. 2863 Moffa.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Aldo DI BIAGIO (PdL), *relatore*, fa presente che la proposta di legge in esame istituisce un nuovo ente, denominato Ente sociale italiano della navigazione (ESIN), risultante dell'accorpamento di diversi uffici ed enti pubblici attualmente operanti nel settore marittimo, che vengono conseguentemente soppressi. Saluta positivamente l'approdo a questo provvedimento,

che bene si inserisce – a suo avviso – nella logica dell'attuazione del Protocollo tra Governo e parti sociali nell'ambito del riordino degli enti previdenziali pubblici. Ritiene, infatti, che esso risponda ad un'esigenza di razionalizzazione e di ottimizzazione condivisa dalle istituzioni competenti e dalle stesse realtà imprenditoriali, a cui si è chiamati a dare seguito e riscontro al fine di approdare quanto prima ad un riferimento normativo chiaro ed efficace. Nella sua veste di relatore, condivide in pieno questo orientamento ad una riforma razionale, che ha anche l'ambizione di rappresentare un valore aggiunto per il Paese.

Pur consapevole delle potenziali criticità che potrebbero sorgere nell'ambito della trattazione del provvedimento, formula dunque l'auspicio – che si augura sia da tutti condiviso – di approdare ad un risultato importante per il comparto marittimo, che sia in grado di semplificare l'organizzazione stessa della pubblica amministrazione. Osserva che nel panorama

organizzativo della P.A., infatti, il nuovo ente costituisce un *unicum*, in quanto, per la specialità dell'ordinamento in cui si inserisce, accorpendo in sé tendenzialmente tutte le competenze in materia di *welfare*, offre un valore aggiunto in termini di governo efficace delle politiche di settore.

Sottolinea che la proposta di legge in esame mira a realizzare, oltre a significativi risparmi di gestione, un miglioramento dei servizi all'utenza, una razionalizzazione delle competenze assicurative, un potenziamento delle attività in materia di prevenzione e di salute nonché una valorizzazione della specificità del settore marittimo, risolvendo inoltre problematiche connesse al versante occupazionale. La missione attribuita alla nuova struttura amministrativa – derivante dalla confluenza delle competenze e delle attività attualmente assegnate all'IPSEMA, ai SASN, all'USMAF, al CIRM e all'INAIL – supera quella settoriale oggi affidata alle singole realtà che in essa confluiscono, per assumere quella generale della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori addetti alla navigazione, ovviando alla frammentazione delle competenze delle molteplici strutture pubbliche che intervengono oggi nell'azione amministrativa.

Fa notare che la proposta di legge, composta da quattordici articoli, disciplina la successione dell'ESIN nelle funzioni, nei rapporti attivi e passivi e nei patrimoni degli enti disciolti, nonché la natura dell'ente e la vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Inoltre, si trasferiscono le competenze degli enti soppressi all'ESIN, mentre viene disciplinata l'organizzazione e la distribuzione delle competenze tra i vari organi dell'ente istituendo.

Rileva che viene regolato altresì il trasferimento del personale degli enti e degli uffici soppressi all'ESIN, con previsioni relative alla pianta organica provvisoria, alla dotazione organica e al trasferimento del numero dei dipendenti, e al mantenimento dei diritti relativi al trattamento giuridico ed economico, alle qualifiche e

alla professionalità maturata. Infine, fa presente che viene fissato il principio della separazione dei patrimoni e della gestione autonoma ai fini dell'equilibrio tecnico-finanziario delle relative gestioni assicurative.

Passando ad esaminare il testo nel dettaglio, segnala, innanzitutto, gli articoli 1 e 2, che sono dedicati all'istituzione del nuovo ente denominato, in relazione alla missione affidatagli, «Ente sociale italiano della navigazione», e alla contemporanea soppressione degli enti e degli uffici che in esso confluiscono (IPSEMA, SANS e CIRM). Rileva poi che gli articoli 3 e 4 disegnano le competenze dell'ESIN. Segnala che l'articolo 3, in particolare, oltre a disporre l'attribuzione integrale all'ESIN delle competenze degli enti e degli uffici soppressi e di quelle degli USMAF, limitatamente alle competenze medico-legali relative al lavoro marittimo e di verifica delle condizioni di igiene, abitabilità e sicurezza nei luoghi di lavoro, assegna ad esso l'erogazione delle prestazioni legate agli ammortizzatori sociali del settore, in regime di convenzione con l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), e la possibilità di svolgere attività assicurativa, in regime di libera concorrenza, per i soggetti per i quali non vige l'obbligatorietà dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Tra le competenze dell'ente è prevista altresì l'erogazione di prestazioni creditizie e sociali ai propri assistiti e ai loro familiari. Si sofferma poi sull'articolo 4, che definisce le competenze dell'ESIN in materia assicurativa rispetto a quelle dell'INAIL, trasferendo da quest'ultimo allo stesso Ente quei settori produttivi che presentano, dal punto di vista dei fattori del rischio assicurativo, più attinenza al lavoro marittimo che a quello terrestre.

Fa presente che la norma è volta ad attribuire all'ESIN la competenza generale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per tutte le attività lavorative comunque svolte in mare. Le disposizioni modificano, pertanto, l'attuale riparto delle at-

tribuzioni tra INAIL e IPSEMA, caratterizzato per la presenza, in capo al primo istituto, della competenza assicurativa su alcuni soggetti, quantitativamente marginali, che vengono ora più organicamente riportati nell'ambito dell'ente specifico della navigazione.

Osserva che gli articoli 5, 6 e 7, dedicati all'ordinamento dell'ESIN e alle competenze degli organi individuati per il suo funzionamento (organi dell'ente sono il presidente, il consiglio di gestione e il collegio dei sindaci), contribuiscono al ridisegno della *governance* degli enti previdenziali, sulla base di principi quali la riduzione del numero degli organi e dei relativi costi, il potenziamento della capacità decisionale e l'attribuzione di un ruolo più incisivo alle parti sociali.

Si sofferma, quindi, sull'articolo 8, che prevede il controllo continuativo della Corte dei conti sulla gestione tramite la presenza costante del magistrato della Corte dei conti, nominato dal Presidente della Corte stessa, che assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione, mentre la gestione finanziaria è soggetta alla disciplina della tesoreria unica. Segnala poi l'articolo 9, che contiene le disposizioni che regolano il trasferimento del personale degli enti e degli uffici soppressi all'ESIN nonché la pianta organica provvisoria. Fa notare che la dotazione organica dell'ESIN viene provvisoriamente determinata nella misura pari alla somma dei posti della dotazione organica dell'IPSEMA (al 30 novembre 2008), del numero dei dipendenti in servizio presso i SASN, di quelli adibiti alle funzioni svolte presso gli USMAF, nonché di quelli con contratto a tempo indeterminato presso la Fondazione CIRM. Il contingente del personale dei SASN e in servizio presso gli USMAF, da trasferire all'ESIN, viene individuato con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Osserva che il personale viene inquadrato nel comparto degli enti pubblici e conserva il regime di previdenza vigente al momento del trasferimento, il trattamento giuridico ed economico in godimento, l'anzianità di servizio maturata e

la qualifica acquisita, valorizzandone la professionalità maturata. Infine, il personale trasferito, entro sessanta giorni dal trasferimento, ai fini del trattamento pensionistico, può optare per l'iscrizione all'INPDAP.

Fa notare che disposizioni particolari sono dettate per il personale del CIRM, per il quale è prevista una procedura concorsuale riservata, data la natura di fondazione dell'ente di appartenenza, per il personale medico convenzionato. Per quest'ultimo è prevista la successione dell'ESIN nei rapporti convenzionali.

Rileva che l'articolo 10 fissa le linee fondamentali dell'organizzazione dell'ESIN, che verrà disciplinata successivamente dal regolamento di organizzazione e funzionamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Nell'articolo è prevista, inoltre, la figura del direttore generale, al quale sono demandati la funzione di attuazione di quanto deliberato dagli organi e il compito di assicurare l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo dell'Ente.

Evidenzia che l'articolo 11, tenendo conto della mancanza di professionalità nel settore informatico negli enti oggetto di accorpamento, prevede la possibilità per l'ESIN di avvalersi direttamente di specifiche e comprovate figure professionali per la gestione del sistema informativo. Sottolinea, inoltre, che l'articolo 12, in relazione alle molteplici funzioni assegnate all'ESIN, prescrive che le gestioni assicurative devono avere patrimonio separato e gestione autonoma al fine di garantirne l'equilibrio tecnico-finanziario; principio analogo viene espresso per la gestione legata alle attività creditizie e sociali dell'ente.

Fa presente, infine, che gli articoli 13 e 14 sono dedicati alle disposizioni transitorie e finali.

Elisabetta RAMPI (PD) evidenzia che la proposta di legge in titolo, il cui esame si avvia presso la Commissione a seguito di una positiva iniziativa del presidente Moffa, mira a rafforzare le garanzie nei

confronti dei lavoratori marittimi, accorpando in sé tutte le competenze in materia di *welfare*, soprattutto per quanto concerne la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori addetti alla navigazione. Nell'osservare che tale operazione di sinergia amministrativa potrà consentire rilevanti risparmi di gestione, sottolinea l'importanza di valorizzare la specificità del comparto in questione, attraverso un provvedimento sul quale si registra la quasi completa condivisione degli stessi enti destinati a confluire nell'ESIN, fatta eccezione per il CIRM. Fa notare, infatti, che quest'ultimo soggetto sembra abbia sollevato talune perplessità in ordine a tale operazione di riorganizzazione, dal momento che la natura di fondazione privata di tale organismo mal si concilierebbe con il suo accorpamento in un ente pubblico.

In conclusione, nell'esprimere un giudizio complessivamente favorevole sul provvedimento, auspica che nel prosieguo dell'esame possa essere messo a punto un testo che chiarisca anche gli aspetti connessi alle problematiche testé indicate.

Aldo DI BIAGIO (PdL), *relatore*, auspica che nell'ambito del Comitato ristretto, della cui costituzione prospetta sin d'ora l'opportunità, possa essere predisposto un testo condiviso, sul quale possa convergere anche il consenso di tutti gli enti interessati dal processo di riorganizzazione amministrativa in questione.

Silvano MOFFA, *presidente*, ritiene opportuno consentire a tutti i componenti della Commissione di disporre di un ragionevole lasso di tempo per approfondire la relazione introduttiva testé svolta e lo stesso contenuto della proposta di legge in esame, per poi proseguirne e concluderne l'esame preliminare e, successivamente, procedere ad una serie di audizioni, eventualmente in una sede informale, dalle quali acquisire utili elementi informativi per il prosieguo dell'*iter*.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Interventi in materia di ammortizzatori sociali e tutela di determinate categorie di lavoratori.

C. 2100 Damiano, C. 2157 Miglioli, C. 2158 Miglioli, C. 2452 Bellanova, C. 2890 Letta, C. 3102 Donadi.

(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta di ieri.

Teresio DELFINO (UdC) esprime innanzitutto apprezzamento per l'avvio dell'esame delle proposte di legge in titolo, di cui condivide lo spirito, volto a definire un nuovo sistema di tutele nei confronti dei lavoratori. Pur riconoscendo lo sforzo compiuto dal Governo in materia di utilizzo degli strumenti di sostegno al reddito già esistenti in vista del mantenimento dei livelli occupazionali, ritiene che la crisi economica in atto abbia inequivocabilmente messo in luce lo stato di difficoltà in cui versano numerosi soggetti deboli sul mercato del lavoro, come talune categorie di lavoratori flessibili, ancora privi totalmente di garanzie. Pur esprimendo piena condivisione sulle misure contenute nei provvedimenti in esame, soprattutto laddove presentano un carattere universalistico, diretto ad estendere l'efficacia degli ammortizzatori sociali a tali tipologie di lavoratori, ritiene che l'approccio all'analisi da svolgere in sede di Comitato ristretto – di cui si prospetta la nomina – debba essere di profilo ancora maggiore, ovvero teso ad analizzare nel profondo le criticità più evidenti del mercato del lavoro, riguardanti temi di assoluto rilievo che coinvolgono soprattutto il lavoro femminile, i soggetti ultraquarantacinquenni, la transizione tra scuola e lavoro, la corretta applicazione del contratto di apprendistato.

Ritiene, altresì, necessario svolgere una riflessione approfondita di più ampio respiro circa gli oneri eccessivi che gravano sul rapporto di lavoro, soprattutto in comparazione con gli altri Paesi europei, al fine di avviare un percorso di riforma che conduca ad una piena armonizzazione a

livello comunitario su tali aspetti. Segnala, in conclusione, la necessità di valutare gli oneri finanziari recati da tali provvedimenti e di chiarire le modalità con cui si intende raccordare tale iniziativa parlamentare con le misure di provenienza governativa tese a disciplinare proprio la materia degli ammortizzatori sociali, che sono state preannunciate in questi giorni dal Ministro Sacconi e che sembra possano vedere la luce nel periodo immediatamente successivo alle elezioni regionali.

Giuliano CAZZOLA (PdL), *relatore*, ritiene, che a fronte di taluni quesiti posti dagli esponenti dell'opposizione nel corso del dibattito (tesi a conoscere l'orientamento della maggioranza sulle proposte di legge in esame), egli non possa far altro che replicare formulando a sua volta un ulteriore interrogativo. Giudica, infatti, opportuno sapere se l'opposizione abbia realmente l'intenzione di confrontarsi con la maggioranza in modo serio e responsabile nell'ambito del costituendo Comitato ristretto, riconoscendo lealmente la necessità di ampliare i termini temporali previsti per l'istruttoria dei provvedimenti in questione, che, trattando argomenti complessi e delicati, non meritano di essere compressi in un margine di tempo troppo limitato, come quello del 22 febbraio, attualmente previsto dal calendario dei lavori dell'Assemblea. A suo avviso, se vi fosse davvero un orientamento di collaborazione, i gruppi di minoranza non potrebbero che convenire con la necessità di verificare in modo approfondito la compatibilità finanziaria delle misure recate dai provvedimenti il titolo e di valutare con la massima attenzione i delicati risvolti politici che tali proposte presentano, dedicando al loro esame un margine di tempo maggiore.

Fa presente che, qualora l'opposizione fosse contraria a qualsiasi ipotesi di slittamento dell'esame, giudicando come vincolante il termine del 22 febbraio stabilito per l'inizio dell'esame in Assemblea e dimostrando, in tal modo, di voler sfruttare l'esame di tali provvedimenti come un'occasione di dibattito sterile, da stru-

mentalizzare sul piano elettorale, l'*iter* parlamentare non potrebbe che dare un esito negativo: lo stesso relatore non avrebbe alcun interesse a contribuire alla predisposizione di un testo di legge inapplicabile e recante oneri spropositati, utile esclusivamente all'opposizione, in prospettiva, per dare al proprio elettorato la falsa rappresentazione di un Governo e di una maggioranza ostili a qualsiasi ipotesi di finanziamento di strumenti di sostegno al reddito. D'altronde, osserva che la stessa storia parlamentare recente, anche nell'ambito della medesima XI Commissione, induce a tenere una certa prudenza sugli argomenti di natura finanziaria. Fa notare che le proposte normative in oggetto – al di là dei profili politici di merito su cui occorrerà confrontarsi con serietà – contengono misure di tutela del reddito di tipo universalistico, come l'estensione a tutti i lavoratori dell'indennità di disoccupazione o il prolungamento della CIGO, significativamente onerose, che richiedono le opportune verifiche tecnico-finanziarie, sollevando altresì questioni applicative di non poco conto – come nel caso dell'ipotesi di costituire un fondo che faccia fronte ad eventuali insolvenze dei datori di lavoro, proposta che giudica innovativa e interessante, ma dai risvolti pratici problematici – da approfondire in modo serio.

Rileva, inoltre, che, sulla materia delicata degli ammortizzatori sociali, i margini di manovra dello stesso relatore appaiono ristretti, dal momento che si tratta di intervenire su tematiche che rientrano a pieno diritto nel campo di azione di un Governo in carica, pienamente legittimato a svolgere in tale contesto la sua funzione di indirizzo politico, a cui la stessa maggioranza parlamentare non potrebbe infine far altro che uniformarsi. Del resto, fa notare che non può essere casuale la mancata sottoscrizione, da parte di esponenti della maggioranza, di proposte di legge abbinabili a quelle in esame, che sono state inserite nella programmazione dei lavori parlamentari sulla base dell'applicazione di una regola di garanzia, che

destina al calendario dell'Assemblea taluni argomenti posti in quota all'opposizione.

In conclusione, attendendosi dall'opposizione un atteggiamento di disponibilità circa i tempi di esame del provvedimento, auspica un sereno e costruttivo confronto tra i gruppi nella sede del costituendo Comitato ristretto, in vista della predisposizione di un testo efficace ed applicabile, che vada nella direzione di una vera tutela delle imprese e dei lavoratori e sia facilmente coordinabile con le misure che il Governo intenderà assumere in materia.

Maria Anna MADIA (PD), intervenendo per una precisazione, manifestato un certo apprezzamento per l'atteggiamento leale e responsabile dimostrato dal relatore e dal presidente nel corso del dibattito e preso atto dell'intenzione dell'Esecutivo di intraprendere dopo le elezioni regionali un percorso di riforma nella materia degli ammortizzatori sociali (come si evince dalle dichiarazioni pubbliche rese dal Ministro Sacconi), osserva, tuttavia, che talune realtà imprenditoriali, a causa della crisi in atto, si trovano attualmente in uno stato finanziario gravemente compromesso – con pesanti ricadute sul versante occupazionale – che richiederebbe interventi urgenti e immediatamente operativi da parte dell'Esecutivo. Cita, in proposito, il caso di EUTELIA, società in grande difficoltà, i cui lavoratori non percepiscono emolumenti da diverso tempo e sono stati costretti ad accettare la stipula di contratti a tempo determinato. Ritiene necessario, pertanto, che il Governo intervenga sollecitamente a fornire risposte puntuali a tali problematiche attraverso misure straordinarie – non solo, quindi, con l'apertura di un tavolo sociale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – eventualmente ricorrendo all'adozione dello strumento della decretazione d'urgenza, così largamente utilizzato dall'Esecutivo per fare fronte alle esigenze più disparate.

Silvano MOFFA, *presidente*, ritiene che, alla luce delle questioni emerse dal dibattito, sia quanto mai opportuno rinviare al costituendo Comitato ristretto l'esame

delle delicate questioni poste dai provvedimenti in esame, anche al fine di valutare la sostenibilità finanziaria delle misure da essi recate ed eventuali ipotesi di raccordo con le iniziative che nel frattempo verranno assunte sulla materia dal Governo, al quale ritiene che il lavoro della Commissione non potrà che fornire spunti utili e puntuali elementi di conoscenza.

Alessia Maria MOSCA (PD), intervenendo per un'ulteriore precisazione, ribadisce la disponibilità del suo gruppo ad uno slittamento del termine del 22 febbraio – attualmente previsto dal calendario dei lavori dell'Assemblea – purché esso sia limitato dal punto di vista temporale, in modo da consentire l'inserimento del provvedimento nella fase iniziale del calendario di marzo. Dichiara, comunque, di riservarsi di svolgere ulteriori considerazioni sul merito dei provvedimenti in oggetto in sede di Comitato ristretto, nell'ambito del quale si augura che i gruppi possano dialogare proficuamente, pur nel rispetto della diversità dei ruoli e delle posizioni proprie della maggioranza e dell'opposizione.

Silvano MOFFA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, propone che – facendo seguito a quanto già prospettato dal relatore all'inizio dell'esame dei provvedimenti abbinati – la Commissione proceda alla nomina di un Comitato ristretto per il seguito dell'istruttoria legislativa in ordine alle proposte di legge nn. 2100, 2157, 2158, 2452, 2890 e 3102.

La Commissione delibera di nominare un Comitato ristretto, riservandosi la presidenza di indicarne i componenti sulla base delle designazioni dei gruppi.

Silvano MOFFA, *presidente*, anche alla luce dell'avvenuta nomina del Comitato ristretto, la cui prima riunione sarà convocata sin dall'inizio della prossima settimana di lavoro parlamentare, giudica opportuno prendere atto che – secondo quanto già informalmente concordato nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, inte-

grato dai rappresentanti dei gruppi – la Commissione necessita ancora di qualche ulteriore margine temporale per concludere l'esame in sede referente delle proposte di legge in titolo, non essendo nelle condizioni di esaurire – entro la data prevista dal calendario dei lavori dell'Assemblea, fissata per il 22 febbraio prossimo – tutte le necessarie fasi procedurali dell'attività istruttoria, ivi inclusa l'acquisizione dei pareri delle Commissioni competenti in sede consultiva.

Prospetta, pertanto, al relatore e ai gruppi l'opportunità di rappresentare al Presidente della Camera la richiesta di un rinvio dell'inizio della discussione in Assemblea delle proposte di legge in esame, anche in attesa di verificare gli esiti della predetta attività istruttoria e, in particolare, la possibile unificazione dei testi all'esame del Comitato ristretto.

La Commissione conviene.

Silvano MOFFA, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.15.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 11 febbraio 2010. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA.

La seduta comincia alle 13.15.

Legge comunitaria 2009.

C. 2449-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Paola PELINO (Pdl), *relatore*, ricorda preliminarmente che l'esame del disegno di legge comunitaria 2009, ossia di un

provvedimento che è stato già approvato dalla Camera e modificato dal Senato, ha luogo ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del Regolamento: pertanto, l'analisi del testo riguarda esclusivamente le parti modificate dall'altro ramo del Parlamento. Osserva, quindi, che – secondo quanto previsto dalle norme regolamentari che disciplinano tale disegno di legge – l'esame in sede consultiva si concentrerà soltanto sugli ambiti di competenza della XI Commissione.

Al riguardo, rileva anzitutto che il Senato ha approvato nel medesimo testo le parti di competenza della Commissione già esaminate in prima lettura; tra di esse, che non costituiscono oggetto di esame da parte della Camera, evidenzia in particolare l'articolo 11, che prevede il recepimento della direttiva comunitaria sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici, nonché la parte non modificata dell'allegato B, al cui interno è menzionato – senza alcuna variazione – il recepimento della direttiva 2008/104/CE, relativa al lavoro tramite agenzia interinale.

Rileva, dunque, che il provvedimento modificato dal Senato contiene – per quanto di competenza della Commissione – soltanto due nuove direttive comunitarie riportate nell'Allegato B, ossia l'allegato che elenca le direttive che si intende recepire mediante l'emanazione di decreti legislativi delegati da parte del Governo, previo parere da parte delle Commissioni parlamentari. Innanzitutto, segnala la direttiva 2009/104/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro, che costituisce la versione codificata della direttiva 89/655/CE (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE). In secondo luogo, intende menzionare la direttiva 2009/148/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro, che a sua volta

rappresenta la versione codificata della direttiva 83/477/CE (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 80/1107/CE).

Con riferimento alle due uniche novità di competenza della Commissione, ricorda che la necessità di recepire le richiamate direttive deriva dall'esigenza di codificare una normativa europea che ha subito, nel corso del tempo, diverse e sostanziali variazioni. Sottolinea, peraltro, che le direttive comunitarie di base – ora oggetto di modifica da parte delle nuove direttive adottate nel 2009 – già sono state attuate nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo n. 81 del 2008, e successive modificazioni, al cui interno, in particolare, le disposizioni in materia di requisiti minimi per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori e di protezione dei lavoratori dai rischi connessi all'esposizione all'amianto sono rispettivamente contenute nel Titolo III, Capo I (articoli 70-79) e nel Titolo IX, Capo III (articoli 246-265).

Giudica, pertanto, in termini complessivamente positivi il contenuto del disegno di legge, per le parti di competenza, nonché il recepimento delle direttive in precedenza menzionate, in quanto si tratta di interventi condivisibili, che peraltro non sembrano porre particolari questioni per quanto riguarda i criteri direttivi da seguire per la loro attuazione. In tal senso, preannuncia l'intenzione di esprimere –

nei termini previsti – un orientamento favorevole sul disegno di legge comunitaria 2009, per le parti di competenza.

Alessia Maria MOSCA (PD), pur riservandosi di entrare nel merito del provvedimento nel prosieguo dell'esame, ritiene necessario sottolineare da subito il ritardo con cui il Governo e la maggioranza giungono ad approvare la legge comunitaria 2009, in contrasto con impegni assunti al riguardo nelle competenti sedi parlamentari. Auspica, pertanto, che vi sia un'accelerazione nell'esame del prossimo, analogo, provvedimento, affinché – con riferimento ai tempi di attuazione della normativa comunitaria – possa registrarsi finalmente una inversione di tendenza.

Silvano MOFFA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.25.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 281 del 10 febbraio 2010, a pagina 105, prima colonna, ventisettesima riga, le parole « Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito » devono intendersi sostituite dalle seguenti « Interventi in materia di ammortizzatori sociali e tutela di determinate categorie di lavoratori ».